



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S1 Servizio Tecnico - Tecnico
Manutentivo
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 32 DEL 14/03/2025

Oggetto :

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO,
AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.
LGS. 36/2023, SERVIZIO DI "MANUTENZIONE
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO AREE ATTREZZATE ED
AREE PIC-NIC PER IL BIENNIO 2025-2026".
C.I.G. B60C34CD60 - CPV: 77313000-7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO

Richiamati:

- la deliberazione del C.C. n. 42 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024-2026: Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027: approvazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e SS.MM.II."
- il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 83 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. nr.36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- lo statuto comunale;

Rilevato che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n. 1/2025 prot. 0000078 del 09/01/2025 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

Premesso che:

- il territorio del Comune di Saviore dell'Adamello è composto dal capoluogo (Saviore) e da due frazioni (Valle e Ponte) distanti tra loro e territorialmente estese;
- Ogni frazione è provvista di diverse aree pic-nic ed aree attrezzate, particolarmente gradite ed utilizzate soprattutto nei mesi primaverili ed estivi sia dai residenti sia dai turisti;
- L'organico attualmente in servizio presso gli uffici comunali non è in grado di provvedere in maniera adeguata alla manutenzione del verde con interventi puntuali di sfalcio periodico finalizzati a rendere fruibili le aree in sicurezza;
- L'approssimarsi della stagione primaverile rende necessario programmare gli interventi di manutenzione e cura del verde riguardante le aree attrezzate ed aree pic-nic presenti nel territorio comunale;

Atteso che:

- l'Ente ha ravvisato la necessità di provvedere a un nuovo affidamento dei servizi di cui all'oggetto, necessari per la corretta fruizione degli spazi comunali, la sicurezza degli stessi ed il pubblico decoro, a tal fine procedendo ad avviare le operazioni di individuazione di un operatore in grado di garantire continuità nel biennio 2025/2026 del servizio secondo le modalità dettate dalla normativa vigente;
- per la realizzazione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Dato Atto che il summenzionato codice:

- all'art. 50, comma 1, lett. b) stabilisce che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse;
- all'art. 17, comma 2, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'oggetto del contratto consiste nella manutenzione e cura del verde riguardante le aree attrezzate ed aree pic-nic presenti nel territorio comunale per gli anni 2025 e 2026;
- la forma del contratto è la lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Rilevato preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- a seguito di un'indagine di mercato condotta in forma informale, è emerso che il valore del servizio risulta certamente inferiore alla soglia di € 140.000,00 al netto dell'Iva di Legge e, pertanto, non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei servizi e forniture di cui all'art.37 del D.Lgs. n.36/2023;

Precisato altresì che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non

vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che

- l'art.25 del D.lgs. n.36/2023 prevede che dal 1 gennaio 2024, ogni stazione appaltante, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è obbligata ad utilizzare una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata e quindi idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.A.C., fulcro dell'intero sistema di digitalizzazione, dove devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici;
- l'A.N.A.C. con propria delibera n.582 del 13.12.2023, ha chiarito che la richiesta dei C.I.G. (Codice Identificativo Gara), per procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023 pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici A.N.A.C.;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 2196 in data 27.7.2023 ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i 5.000 euro, affermando che "occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26";
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.36/2023, risulta rispettato;

Dato atto in data 10/03/2025 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 13/03/2025, alle ore 22.00), tramite la piattaforma telematica di e-procurement della regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico: PASINETTI SILVESTRO con sede legale a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento nr. 126, C.F. PSNSVS76H03I476R e P.IVA 04663130989;

Considerato che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARCA LOMBARDIA, è stata individuata la ditta PASINETTI SILVESTRO con sede legale a

Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento nr. 126, C.F. PSNSVS76H03I476R e P.IVA 04663130989, istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, la quale ha presentato offerta per i lavori richiesti entro il termine ultimo stabilito;

Visto il report della procedura RDO n. 198055285, dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata, l'importo complessivo offerto per il servizio è pari ad € 29.070,90 (esente IVA avendo l'operatore dichiarato di operare in regime fiscale forfettario) + 900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 29.970,90;

Rilevato che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario risulta congruo;

Dato atto che il CCNL applicato dalla ditta corrisponde con quello dichiarato in sede di gara (settore Operai Agricoli e Florovivaisti), la ditta, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 ha dichiarato l'applicazione dello stesso per tutta la sua durata;

Ritenuto di affidare alla ditta PASINETTI SILVESTRO con sede legale a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento nr. 126, C.F. PSNSVS76H03I476R e P.IVA 04663130989 le attività in parola per un importo di € 29.070,90 (esente IVA avendo l'operatore dichiarato di operare in regime fiscale forfettario) + 900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 29.970,90, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Preso atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità che risulta il seguente: B60C34CD60;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Di precisare che

- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
- Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà a campione il possesso di tali requisiti, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore

economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento; ex art. 52 del d. lgs. 36/2023;

Visto in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INPS_44982251 del 10/03/2025 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 08/07/2025;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012 in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 27/02/2013;

Per quanto sopra

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare ed affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, le prestazioni in parola alla ditta PASINETTI SILVESTRO con sede legale a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento nr. 126, C.F. PSNSVS76H03I476R e P.IVA 04663130989 le attività in parola per un importo di € 29.070,90 (esente IVA avendo l'operatore

dichiarato di operare in regime fiscale forfettario) + 900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 29.970,90 come da documentazione procedura Aria-Sintel n. 198055285, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3. di approvare la documentazione tecnica ed economica della procedura n. 198055285 esperita sulla piattaforma di e-procurement Aria Sintel di Regione Lombardia ed il report di gara generato dalla piattaforma dal quale si evince la correttezza delle operazioni svolte;
4. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro € 29.970,90, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, esente IVA avendo l'operatore dichiarato di operare in regime fiscale forfettario;
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, la somma complessiva di € 29.970,90 in favore della ditta PASINETTI SILVESTRO con sede legale a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento nr. 126, C.F. PSNSVS76H03I476R e P.IVA 04663130989, imputando la stessa nel modo seguente:
 - € 14.985,45 al macroaggregato 09021.03.0150 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025;
 - € 14.985,45 al macroaggregato 09021.03.0150 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2026;
6. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 36/2023;
7. Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;

9. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
10. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
11. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023;
12. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
13. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata;

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

